

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	65
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	67
7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell'Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi del Molise	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), della Federazione Sindacale di Polizia (FSP) e del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP)	71

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	71
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	78
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere)</i>	79

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	82
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 10.55.**Sui lavori della Commissione.**

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che al momento non è ancora pervenuta da parte della I Commissione la richiesta di espressione del parere sulla proposta di legge C. 115 ed abbinata, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative, la cui votazione è prevista in I Commissione Affari costituzionali a partire dalle ore 13.

Pertanto, l'esame del provvedimento avrà inizio nella seduta pomeridiana già prevista nella convocazione odierna, mentre potrà essere avviato da subito – invertendo l'ordine – il secondo punto all'ordine del giorno in sede consultiva, prima dell'esame della risoluzione

La Commissione prende atto.

Federico GIANASSI (PD-IDP), fa rilevare come i membri del suo gruppo – a differenza del comportamento tenuto nelle scorse settimane quando, come rappresentante del Governo, era presente il sottosegretario dell'onorevole Delmastro Delle Vedove – non abbandoneranno i lavori della Commissione.

Infatti, risulta essere in corso di maturazione una intesa tra i gruppi parlamentari per affrontare finalmente la questione politica che era alla base di questo atteggiamento nella sua sede più opportuna, ovvero l'Assemblea della Camera, nell'ambito della discussione di un'apposita mozione di censura.

Avendo dunque avuto notizie della disponibilità a tale confronto da parte del principale gruppo di maggioranza, anche il suo gruppo muterà atteggiamento, partecipando ai lavori della Commissione anche quando il Governo è rappresentato dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Ciro MASCHIO, *presidente*, esprime apprezzamento per qualsiasi iniziativa in grado di contribuire a rasserenare i rapporti tra le forze politiche e rendere più efficace e produttivo il confronto e il lavoro in Commissione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Testo unificato C. 384 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà il testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emendamenti. Segnala altresì che esso risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio. Pertanto, la Commissione è chiamata a rendere il parere nella giornata odierna.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti, fa presente che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, la Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, fissata in quindici senatori e da quindici deputati, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Si specifica che la nomina da parte dei presidenti delle due Camere tiene conto anche della specificità dei compiti assegnati. I componenti sono altresì tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

I compiti sono definiti all'articolo 3 e riguardano i diversi aspetti della gestione di quella fase – ed eventuali responsabilità – da parte delle autorità nazionali: Governo e Commissario straordinario.

L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In particolare, rispetto ai poteri dell'autorità giudiziaria è previsto, come di consueto nelle norme istitutive di Commissioni di inchiesta che la stessa non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Inoltre, per le audizioni a testimonianza, il comma 3 prevede, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'applicazione delle disposizioni de-

gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, alla stessa non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 disciplina il regime di acquisizione di atti e documenti. In particolare, il comma 1 disciplina la possibilità per la Commissione di ottenere copie documentali relative a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché relative a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che la medesima Commissione è tenuta a preservare.

L'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti, il personale e i collaboratori della Commissione.

L'articolo 7, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

Carla GIULIANO (M5S) sottolinea la difficoltà dei commissari ad esprimersi su un testo che, sebbene all'esame della Commissione di merito da diverse settimane, è stato modificato dalla stessa nella serata di ieri.

Nel chiedere alla presidenza di assicurare tempi adeguati per l'istruttoria, desidera tuttavia svolgere preliminarmente alcune considerazioni generali sul provvedimento.

Rileva in primo luogo che la Commissione di inchiesta che si intende istituire si riferisce ad una fase storica complessa, la cui gestione ha visto coinvolti diversi soggetti istituzionali, dal Governo, alle Regioni, agli altri enti territoriali.

Ritiene che per la delicatezza dei compiti attribuiti a tale Commissione d'inchiesta, la cui durata peraltro non sarà breve – essendo previsto che operi per l'intera durata della XIX legislatura – sarebbe necessario approfondirne attentamente i compiti e le attribuzioni della medesima. Critica

quindi l'atteggiamento di chiusura ostinata della maggioranza su questo aspetto, testimoniato dalla reiezione di alcune proposte emendative di buon senso del suo gruppo.

A suo avviso l'urgenza della maggioranza di istituire la Commissione d'inchiesta non è dettata dalla necessità di approfondire quanto accaduto in un'ottica costruttiva e funzionale ad evitare che il Paese si possa trovare impreparato in situazioni future, bensì per strumentalizzare a fini politici una prerogativa parlamentare di particolare forza e delicatezza istituzionale.

Evidenzia inoltre come, a suo avviso in modo significativo, la maggioranza in questa legislatura, nonostante le sollecitazioni pervenute dall'esterno e dal suo gruppo, non abbia ancora istituito la Commissione parlamentare di inchiesta antimafia.

Al contrario, si vuole far partire in modo affrettato una Commissione d'inchiesta il cui lavoro si sovrapporrà a quello delle inchieste giudiziarie in corso per la sola finalità di stigmatizzare l'operato del Governo in carica durante la pandemia. Sottolinea come si ritenga di valutare le sole responsabilità del Governo dell'epoca e non anche – in modo del tutto immotivato – il ruolo cardine rivestito nella vicenda dalle Regioni, per il solo elemento della loro appartenenza politica.

Precisa quindi che il suo gruppo non sarebbe contrario all'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad analizzare come si sia affrontata un'emergenza eccezionale nella fase pandemica, ma è fermamente ostile all'utilizzo politico della stessa.

Citando alcuni dati divulgati dai mezzi di informazione, sottolinea come diverse Regioni siano al collasso in ambito sanitario, spesso connotato da malaffare e sprechi. Ricorda inoltre che le liste d'attesa per accedere ai servizi sanitari sono sproporzionatamente lunghe e rammenta come il Governo Conte 2 abbia stanziato 500 milioni di euro proprio per interventi volti a ridurre la durata. Sottolinea che alcune Regioni hanno utilizzato soltanto il 2 per cento di tali risorse.

Prende atto quindi che l'Esecutivo, che ha a cuore l'autonomia differenziata, non

ha interesse tuttavia a conoscere come effettivamente abbiano agito le Regioni ed i comuni nel corso della fase pandemica.

Ritiene infine che la Commissione d'inchiesta non fornirà alcun dato nuovo né soluzioni per migliorare l'accesso alle cure o per ridurre le sperequazioni nel settore sanitario ma che determinerà soltanto uno spreco di risorse pubbliche.

Ciò premesso, precisa che il suo gruppo intende avallare l'atteggiamento della maggioranza che non dimostra interesse per i problemi del Paese e che non ha la volontà di approfondire realmente il problema.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in questa fase, rinvia il seguito alla seduta pomeridiana già convocata.

La seduta termina alle 11.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante il circuito chiuso digitale. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stata presentata la risoluzione 7-00100 D'Orso, in materia di revisione della riforma della geografia giudiziaria. Rammenta che la collega aveva preannunciato tale iniziativa esplicitando il fine di stimolare un dibattito ad ampio respiro sul tema della geografia giudiziaria, che aveva preso avvio nella scorsa seduta, dedicata alla risoluzione a mia prima firma.

Tuttavia, rileva che la risoluzione D'Orso fissa, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, una serie di criteri volti a ridefinire, su tutto il territorio nazionale, la dislocazione degli uffici giudiziari a cui si chiede che il Governo si attenga nella revisione della riforma della geografia giudiziaria.

Essendo invece l'atto all'ordine del giorno di contenuto puntuale, non ritiene che vi siano i presupposti per una discussione congiunta con la risoluzione D'Orso, che necessita evidentemente di un dibattito di più ampia portata, sul cui avvio si potrà esprimere il prossimo Ufficio di Presidenza.

Venendo all'atto in esame, ricorda che nella seduta precedente ne ha illustrato i contenuti, in qualità di primo firmatario.

Non essendovi richieste di intervento, invita il Sottosegretario a rendere il parere sulla risoluzione 7-00098 Maschio, preannunciando, a seguito alle interlocuzioni intercorse con il Governo, che è stata concordata una riformulazione dell'impegno.

Il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove ricorda preliminarmente che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno tre tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello.

Rammenta che l'auspicato obiettivo era evidentemente quello di *spending review*, riducendosi il numero degli uffici giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.

Ritiene che si possa convenire sul fatto che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.

Fa presente che l'Esecutivo sta affrontando tale problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dall'1 settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli oneri ministeriali relativi al mantenimento degli uffici giudiziari.

Precisa che di recente sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate o più flagellate da fenomeni di criminalità.

In tale direzione, il Governo ha già prorogato alla data dell'1 gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo e ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.

Sottolinea che la priorità dell'intervento del Governo ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2022 e poi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.

Con specifico riferimento alla risoluzione in esame, con la quale si intende impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa di competenza volta ad istituire una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede in Verona, deve essere in primo luogo posto in risalto che il Ministero ha da tempo avviato un deciso rafforzamento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Venezia.

Richiamando gli interventi più recenti, osserva che il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 – con il quale sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari di merito, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità di magistrato recate in aumento dalla legge n. 145

del 2018 – ha previsto l'incremento complessivo di 24 unità delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Venezia, di cui 11 alla Corte di appello.

Segnala che tale intervento si colloca a breve distanza temporale dal decreto ministeriale del 2 agosto 2017 con il quale erano state di già attribuite 5 unità alla Corte di Appello di Venezia. In relazione ai criteri adottati in occasione delle più recenti procedure di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, si è tenuto essenzialmente conto dei dati di flusso delle iscrizioni e delle pendenze, accordando prevalenza al dato delle iscrizioni.

Precisa che la scelta, condivisa con il Consiglio superiore della magistratura, è stata assunta per contemperare il dato troppo banale e a volte incapace di fotografare il reale fabbisogno della sola popolazione per uffici giudicanti.

Sempre riguardo all'organico del personale di magistratura, rileva che indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per la Corte di appello di Venezia – potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 che prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Per il distretto di Corte di appello di Venezia la pianta organica flessibile è stata determinata in complessive 10 unità, di cui 8 per le funzioni giudicanti e 2 per quelle requirenti.

Segnala inoltre che nell'ambito delle riforme riguardanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi posti per la giustizia, diretti a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti, è stato realizzato un consistente piano di reclutamento di personale amministrativo con con-

tratti a tempo determinato. A tale scopo al distretto di Corte di appello di Venezia sono state assegnate 388 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Si è inoltre previsto un ulteriore contingente di personale amministrativo assunto con contratti a tempo determinato per complessive 5.410 unità, onde garantire la piena operatività dell'Ufficio per il Processo e di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR. I bandi concorsuali su base distrettuale hanno disposto, nello specifico, per il Distretto di Corte di appello di Venezia l'attribuzione di un contingente di 254 unità, di cui 79 di personale laureato e 175 di personale diplomato.

Evidenzia che, a conferma dell'incisività degli interventi descritti di rafforzamento degli organici degli uffici giudiziari veneti e in particolare della Corte di appello di Venezia, l'esame dei dati statistici aggiornati al 31 dicembre 2021 riferiti all'ufficio giudicante di secondo grado evidenzia valori significativamente positivi degli indicatori di flusso e di performance sia nel settore civile sia in quello penale, soprattutto per quanto attiene all'andamento dell'ultimo quinquennio 2017-2021, con valori positivi e superiori alle medie nazionali del *clearance rate*. In egual misura, il monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2022 dei dati statistici condotto dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dicastero ai fini del PNRR (arco temporale 2019 – 2022) attesta gli ottimi risultati conseguiti dalla Corte di appello di Venezia in termini di riduzione delle pendenze sia nel settore civile (-34 per cento) sia in quello penale (-20 per cento).

Ciò premesso, esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame, previa riformulazione della stessa nel senso di valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso presso il Ministero, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede in Verona (*Allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come la *ratio* dell'atto a sua firma sia proprio quella di esprimere un indirizzo per collocare il tema oggetto della risoluzione nel più ampio lavoro già in corso da

parte dell'Esecutivo sulla riforma della geografia giudiziaria. Accetta pertanto la riformulazione proposta.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) prima di intervenire nel merito del provvedimento, desidera rivolgere un caloroso incoraggiamento alle popolazioni delle Regioni Emilia Romagna e Marche duramente colpite dalle calamità atmosferiche nelle ultime ore. Invita quindi il Governo a intraprendere tutte le iniziative necessarie, alle quali assicura il sostegno del proprio gruppo.

Per quanto attiene al merito della risoluzione in discussione, richiama la risoluzione del suo gruppo, citata dal presidente, sulla revisione della geografia giudiziaria in alcuni territori e sottolinea come la revisione recata dalla precedente riforma abbia finito con l'allontanare maggiormente alcuni territori dal centro dell'amministrazione della giustizia. Sottolinea come invece tali presidi non si possano allontanare dai territori.

Se quindi, in linea astratta, non vi sarebbe una assoluta contrarietà di merito al testo della risoluzione in discussione, precisa tuttavia che nutre alcune perplessità sotto il profilo del metodo, in quanto sebbene il territorio interessato sia meritevole di attenzione, altri territori appaiono avere più significative necessità.

Ritiene quindi che l'intento lodevole di restituire ai territori presidi giudiziari non possa prescindere da uno sguardo più ampio, anche per fugare la sensazione che la giustizia privilegi alcuni territori — che peraltro hanno visto per lungo tempo la presenza dell'attuale Ministro della giustizia — rispetto ad altri.

Sottolinea come istituire un rafforzamento proprio in quel territorio potrebbe dare sensazione di voler attribuire un vantaggio, cosa che certamente non rientra nelle intenzioni del Governo.

Rileva inoltre un problema di natura tecnica nella creazione di una sezione distaccata della Corte di appello. Si riferisce al fatto che le 26 direzioni distrettuali antimafia hanno sede nel capoluogo di distretto e che il travaso di informazioni all'interno del circuito giudiziario, che vede

al centro la direzione nazionale antimafia, è immediato. Creare una sezione distaccata della Corte di appello inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale modello voluto da Giovanni Falcone.

Per non intaccare tale circuito sarebbe a suo avviso più opportuno istituire una nuova Corte d'appello a Verona. Ciò premesso, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione in esame.

Devis DORI (AVS) esprime anch'egli la propria vicinanza umana agli abitanti delle zone colpite dall'emergenza meteorologia, assicurando il personale impegno politico di sostegno ad ogni iniziativa che il Governo riterrà di adottare a sostegno delle popolazioni interessate.

Dichiara quindi il voto di astensione sulla risoluzione nel testo riformulato, di cui comprende e apprezza l'intento, ma che dovrebbe a suo avviso essere necessariamente calato in un intervento di più ampio respiro.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo apprezzando, da uomo proveniente da una regione del Sud, ogni sforzo teso a facilitare l'accesso alla giustizia e l'operato degli addetti ai lavori, particolarmente gravoso nel distretto giudiziario oggetto della risoluzione. Sollecita quindi anche gli altri gruppi a esprimere convintamente un voto favorevole.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo in relazione ad un atto frutto della iniziativa parlamentare e che non può certo essere tacciato come un atto di benevolenza nei confronti dell'attuale titolare del Dicastero o un privilegio per il territorio da cui proviene, come sembrava essere adombrato nell'intervento del collega Cafiero De Raho.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intende precisare di aver adottato espressioni tali da paventare il rischio di suscitare tale sospetto, che lui stesso ha inteso però da subito definire infondato.

Ingrid BISA (LEGA) si associa alle considerazioni dei colleghi La Salandra e Pittalis, esprimendo pertanto il voto favorevole del suo gruppo a questa risoluzione e ad ogni altra iniziativa volta a dare risposta alle problematiche degli enti locali in ordine all'accesso al servizio della giustizia.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo, fondato principalmente sulla critica al metodo seguito, volto a privilegiare un approccio localistico al tema, ben più ampio e complesso, della geografia giudiziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva che la soluzione dei problemi richieda certamente una visione generale della tematica, ma non debba prescindere da interventi puntuali calati sulle concrete esigenze di una specifica realtà come avvenuto in tante occasioni. Tra esse, gli piace ricordare come il primo atto della scorsa legislatura sia stato un intervento volto al sostegno e sviluppo del presidio giudiziario di Bari.

La commissione approva la risoluzione 7-00098 Maschio, come riformulata, che assume il numero 8-00011 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell'Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco,

C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi del Molise.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), della Federazione Sindacale di Polizia (FSP) e del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che al momento non è ancora pervenuta da parte della I Commissione la richiesta di espressione del parere sulla proposta di legge C. 115 ed abbinata, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative.

Risulta che la relativa richiesta da parte della I Commissione, competente in sede referente, dovrebbe pervenire entro la serata di oggi, essendo stata autorizzata a convocarsi in pendenza della questione di fiducia. Poiché tale autorizzazione si estende anche alle riunioni delle Commissioni in sede consultiva, si riserva di convocare la seduta in orari compatibili con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Testo unificato C. 384 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come già annunciato nella seduta antimeridiana, avverte che la Commissione competente in sede referente ha chiesto alle Commissioni consultive di esprimersi in data odierna.

Ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione illustrativa.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore all'illustrazione della proposta di parere.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*). Resta inteso che l'approvazione della proposta del relatore ne precluderà la votazione.

Devis DORI (AVS) sottolinea preliminarmente come, anche in ragione della sua provenienza da una città martoriata dall'epidemia, quale è stata Bergamo, il tema oggetto della istituenda Commissione d'inchiesta sia per lui particolarmente significativo.

Dichiara quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come, seppure favorevole alla *ratio* del provvedimento, ritenga lo stesso monco, in quanto limita l'accertamento delle responsabilità al solo operato del Governo e del Commissario straordinario.

A suo avviso, infatti, per avere una visione unitaria della vicenda sarebbe stato necessario valutare anche le eventuali responsabilità delle Regioni e degli altri enti locali.

Ritiene inoltre che su tema così delicato, sul quale i cittadini chiedono chiarezza, seppure nei limiti dell'operato della Commissione, non vi dovrebbero essere chiusure politiche.

Sottolinea invece come il testo in esame offra una lettura parziale di quanto avvenuto in un periodo in cui l'intero Servizio sanitario nazionale è stato messo a dura prova.

Rileva inoltre come sarebbe stato essenziale ampliare l'ambito d'inchiesta anche all'operato delle Regioni, tenuto conto del costante interfacciarsi tra il Governo e le stesse durante l'intero periodo pandemico e di come queste ultime abbiano adottato iniziative autonome sul tema.

Osserva infine che si sarebbe potuto anche ampliare l'ambito di inchiesta al ruolo svolto da alcuni soggetti privati, in particolare alle residenze sanitarie per anziani.

Federico GIANASSI (PD-IDP), rileva come la maggioranza, con il provvedi-

mento in esame, abbia perso una occasione importante. È ben noto a tutti come l'emergenza epidemiologica del COVID-19 abbia rappresentato una prova enorme per le istituzioni che non erano mai state chiamate a fronteggiarne una di dimensioni analoghe. Sarebbe stato pertanto opportuno, chiusa la fase di emergenza, verificare le modalità con le quali tale emergenza è stata affrontata, al fine di poter condividere i risultati e meglio affrontare una eventuale situazione analoga. Osserva che invece il testo in esame appare lacunoso e contraddittorio e che lo stesso propone un accertamento soltanto parziale dell'intervento delle istituzioni.

Sottolinea, inoltre, come la maggioranza non abbia valutato con attenzione le proposte emendative del suo gruppo e ritiene inaccettabile escludere dal perimetro della verifica l'operato delle Regioni per argomentazioni esclusivamente dettate da ragioni di mera appartenenza politica.

Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), nel richiamare i contenuti della proposta alternativa di parere del suo gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Ritiene di non potersi prestare ad una operazione di basso profilo che, sfacciatamente, utilizza uno strumento democratico particolarmente efficace e delicato per fornire una visione parziale dei fatti a fini di mera lotta politica, al solo scopo di mettere sotto accusa il Governo *pro tempore*, dimenticandosi che esso ha dovuto affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti.

Tra i compiti della Commissione d'inchiesta stigmatizza, in particolare, quello previsto alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo in esame. Osserva infatti che, ai sensi di tale lettera, la Commissione dovrà valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica. Appare quindi singolare – ma nello stesso tempo, molto

significativo – il fatto che non sarà possibile accertare se le Regioni abbiano o meno agito in linea con tali indicazioni e tali strumenti.

Rammenta inoltre che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di sanità e pertanto ogni eventuale quadro dei fatti ricostruito dalla Commissione di inchiesta sarebbe necessariamente lacunoso, ove non completato con la ricostruzione dell'operato delle Regioni.

Esprime scetticismo quindi su quali possano essere gli esiti del lavoro della Commissione d'inchiesta e su quale autorevolezza essi possano poggiare.

Ritiene inoltre provocatorio l'inserimento, tra i compiti della Commissione di inchiesta, dell'approfondimento degli aspetti legati all'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche. Sottolinea infatti come il Movimento 5 Stelle abbia in ogni sede precisato che si è trattato di un'iniziativa richiesta dai dirigenti scolastici. Trovare pertanto tale riferimento nella proposta in esame ne squalifica la portata.

Osserva inoltre che alcuni compiti – come ad esempio quello di cui alla lettera *ee*) in base al quale la Commissione deve svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto – per come sono formulati, prestano il fianco a tesi negazioniste o *novax* che non possono essere condivise.

Da ultimo, auspica che i componenti della Commissione di inchiesta siano in grado di immedesimarsi nelle condizioni al tempo in cui si sono svolti gli eventi oggetto di indagine, per poter valutare le vicende alla luce delle informazioni di cui si disponeva al momento della pandemia, rammentando quanto fossero scarse le conoscenze al momento dell'emergenza.

Per quanto attiene, in fine, ai profili di competenza della Commissione giustizia, sottolinea che il provvedimento, all'articolo 6, prevede che alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario.

Rileva come invece di solito, nelle proposte istitutive di Commissioni d'inchiesta, si faccia un riferimento alle norme previste per l'autorità giudiziaria. Ritiene quindi che il testo in esame preveda per la Commissione dei poteri in deroga che oltrepassano i limiti di ciò che è attribuito alla magistratura inquirente.

Da ultimo reputa inopportuna l'istituzione della Commissione d'inchiesta anche per quanto attiene alla tempistica, sottolineando come siano già in corso inchieste giudiziarie sui medesimi accadimenti.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alle osservazioni avanzate dai colleghi già intervenuti, in particolare dal collega Gianassi, ed invita a prestare attenzione ad un profilo di particolare delicatezza del provvedimento che a suo avviso è stato predisposto con una certa superficialità, anche alla luce della sua esperienza personale come componente di una Commissione di inchiesta nella scorsa legislatura.

Precisa in proposito che qualora venisse approvata nel testo attuale la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta il suo gruppo evidenzierà tale problematica nelle sedi proprie.

Sottolinea infatti che le Commissioni d'inchiesta sono istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione che prevede, tra l'altro, che le stesse procedano alle indagini e agli esami con gli stessi poteri, ma anche con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ciò riguarda anche i suoi componenti e tra le limitazioni dell'autorità giudiziaria vi è anche la necessità del segreto d'ufficio su gran parte delle questioni che vengono affrontare. Pertanto, qualora i commissari abbiano la facoltà di riferire apertamente in merito all'oggetto delle indagini della Commissione si porrebbe una questione di rilievo costituzionale ed un conflitto tra i poteri dello Stato.

Fa presente che il suo gruppo, come ha sempre contrastato quei magistrati che partecipano a conferenze stampa o che riferiscono notizie riservate, contrasterà anche quei parlamentari che dovessero riferire in merito a questioni che attengo

ad attività analoghe a quelle dell'autorità giudiziaria.

Evidenzia inoltre che i componenti della Commissione dovranno rispondere personalmente e direttamente delle attività svolte e delle notizie riferite in modo non conforme alla legge e alla Costituzione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dalla collega Seracchiani si riferisce alla formulazione dell'articolo 6, che auspica sarà valutata con attenzione nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, comunica che alla scadenza del termine, sono state presentate 20 proposte emendative alla proposta di legge C. 887 Varchi, adottata come testo base, tutte ritenute ammissibili dalla presidenza (*allegato 4*).

Avverte che in sede di Ufficio di presidenza saranno definite le modalità di organizzazione del prosieguo dell'esame.

Conclusivamente, prima di togliere la seduta, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, desidera anche in questa sede ribadire l'impegno suo e della Commissione, unendosi agli autorevoli richiami delle più alte cariche dello Stato al massimo impegno contro ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti dell'Unione Sindacale Italiana Poliziotti (USIP).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

premessi che:

il Veneto è la quarta regione d'Italia per popolazione con 4.847.745 abitanti ed è una delle grandi regioni italiane avente un'unica sede di Corte d'appello, con un contenzioso giudiziario rilevantisimo;

tale situazione ha determinato negli anni un sovraccarico di lavoro che impedisce una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di decisione. Basti pensare che la Corte di appello di Venezia è la quinta in Italia per carico di pendenze con 529 giudizi per magistrato, contro una media nazionale di 439 giudizi;

giudizi pendenti a fine 2022 erano 18.176 e, immaginando di non avere giudizi nuovi, per smaltire il volume di pendenze occorrerebbero più di due anni e mezzo di lavoro dei 51 magistrati oggi in servizio;

l'inedito spaccato di una situazione esplosiva lo ha fornito un dossier informativo realizzato dalla Cgia di Mestre, che non si è limitata, peraltro, a elencare i dati di organici e giudizi pendenti e sopravvenuti, ma li ha messi a confronto con le necessità di giustizia espressa dalla realtà sociale ed economica del Veneto;

ne emerge una situazione preoccupante: in termini di magistrati di Corte d'appello, il Veneto può contare solo sul 4 per cento del totale in Italia, che diventa il 4,2 per cento per quanto riguarda la Procura Generale, ma questi devono occuparsi del 7,9 per cento della popolazione italiana, dell'8,3 per cento delle imprese, del 9,2 per cento degli occupati, del 9,3 per cento del valore aggiunto, del 13,7 per cento dell'ex-

port, del 16,4 per cento di presenze turistiche;

tra i molti interessanti dati contenuti dallo studio della Cgia emerge, ad esempio, che l'aumento dei giudizi sopravvenuti in Veneto tra il 2015 e il 2017 è stato del 28,3 per cento rispetto alla media nazionale del 15,2 per cento; che la Corte d'appello di Venezia la terza in Italia per numero di abitanti ma è ultima nel rapporto tra numero di Magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100 mila abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100 mila contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della Procura Generale (che sono 11 pari allo 0,2 per centomila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190);

il problema, già rilevato nel 2017, appare aggravato nel corso della prima ondata del COVID-19 dai ritardi dei processi che si sono accumulati: in ambito civile è stato rinviato il 52 per cento dei procedimenti programmati tra marzo e aprile (nella seconda fase il 30 per cento), mentre per quanto riguarda il penale addirittura il 96 per cento dei procedimenti della Corte d'appello programmati nel periodo della prima ondata; nella seconda fase il 41 per cento;

il motivo principale dell'arretrato delle cause d'appello non può essere ricercato esclusivamente nella procedura ma è legato a doppio filo con l'irrazionalità della geografia giudiziaria e soprattutto dell'organizzazione degli uffici e dell'organico dei magistrati, al punto che si può parlare di una vera e propria emergenza, se è vero

che la Corte d'appello di Venezia e la sua Procura Generale sono ultimi in classifica, o quasi, in Italia per dotazione di magistrati rispetto agli indicatori più rilevanti che determinano il bisogno di giustizia di un territorio: a fronte di 133 unità previste risultano in servizio 79 dipendenti tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 40,60 per cento;

il «*gap*» che emerge da tale situazione non può ritenersi superato nemmeno alla luce dei piani assunzionali preventivati e solo parzialmente attuati dal Ministero della giustizia per il biennio 2019-2021;

sebbene i giudici d'appello di Venezia, nonostante l'ingente carico di lavoro, mantengano elevati ritmi di produttività, ai fini di un più celere svolgimento del secondo grado di giudizio appare non più procrastinabile l'istituzione della Corte d'appello di Verona o quantomeno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia presso la città di Verona. A tale proposito, è bene ricordare come tra i procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'appello di Venezia quelli provenienti dai tribunali di Verona e di Vicenza costituiscono una parte preminente del contenzioso;

l'istituzione di un'altra sede di amministrazione della giustizia d'appello comporterebbe, peraltro, una ripartizione del territorio fondata su parametri razionali e oggettivi. Infatti, dal punto di vista territoriale e logistico, è rilevabile immediatamente come la Corte d'appello di Venezia sia posta in un luogo del tutto decentrato e più difficilmente accessibile, anche dal punto di vista dei trasporti rispetto al territorio

veneto amministrato e come una riorganizzazione della geografia giudiziaria nella regione comporterebbe, altresì, notevoli risparmi di tempo ai cittadini ed agli operatori;

le problematiche che da tempo caratterizzano gli Uffici giudiziari veneziani, ad oggi, non hanno trovato soluzione e, anzi, confermato i problemi strutturali che rendono, appunto, del tutto peculiare nel panorama nazionale, la specificità veneziana;

erogare giustizia significa agire per il superiore interesse della collettività, anche rispetto a obiettivi di celerità, accessibilità, sicurezza, e competitività;

inequivocabili sono state le dichiarazioni dello stesso Ministro Nordio sulla chiara volontà di rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in merito alla quale sono in fase di creazione tavoli di lavoro per la valutazione delle modalità con cui coniugare la tutela del diritto alla giustizia, soprattutto in sedi disagiate, con l'efficientamento delle infrastrutture giudiziarie, anche tramite la creazione di uffici di prosimità,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona.

(8-00011) « Maschio, Dondi, Palombi, Polo, Morgante, Pittalis, La Salandra, Padovani, Tosi, Ambrosi, Gardini, Giovine ».

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2023;

premesso che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale e ne prevede la durata per l'intera legislatura;

l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione specificando che la nomina da parte dei presidenti delle due Camere tiene conto anche della specificità dei compiti assegnati e che i componenti sono altresì tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta;

l'articolo 3 disciplina compiti, che riguardano i diversi aspetti della gestione di quella fase – ed eventuali responsabilità – da parte delle autorità nazionali: Governo e Commissario straordinario;

l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo, come di consueto, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale;

l'articolo 4, comma 3, disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale;

l'articolo 5 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

l'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti, il personale e i collaboratori della Commissione;

l'articolo 7, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La II Commissione, in sede di esame della proposta di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 »,

premesso che:

la proposta di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'in-

chiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

orbene, è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni;

ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

considerato ancora che:

la proposta di legge in esame, tra le tante, stabilisce espressamente che «alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario»;

si evince, quindi, come alla stessa vengano riconosciuti poteri anche in deroga a quanto previsto dalla legge, oltrepassando i limiti di quelli, invece, attribuiti alla magistratura inquirente;

non può non rilevarsi come tale previsione non sembra recepire pregresse prassi legislative, rappresentando, al contrario, un elemento certamente inusuale e non frequente;

la natura parlamentare dell'inchiesta, è bene ribadire, che è volta a raccogliere elementi di conoscenza e non prove. Pertanto, è sempre preferibile utilizzare modalità di accesso a conoscenze e documenti di carattere informale;

rilevato che:

è di tutta evidenza come l'attività oggetto di codesta Commissione d'inchiesta si sovrapponga ineludibilmente a quella attualmente in corso da parte della magistratura inquirente, con implicazioni di non poco conto, sia sotto il profilo del rispetto

dei confini dei poteri costituzionali, che in termini di corretta prosecuzione dell'attività inquirente e dell'acquisizione di utili risultanze probatorie;

come noto, infatti, è attualmente in corso un'indagine della Procura di Bergamo, volta ad accertare circostanze ed eventuali responsabilità durante le prime fasi dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, ogni ulteriore contemporanea attività da parte della suddetta Commissione ben potrebbe ostacolare o compromettere quella condotta dalla magistratura;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione – alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine – dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato ancora che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, potenzialmente include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e – soprattutto – coinvolgerebbe tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarderebbe tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici);

è utile ricordare che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni;

l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di 2 ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono verificate 5 ulteriori ondate. Infine, durante il Governo

Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi;

come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei *benchmark* con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Altri compiti risultano estremamente *time & cost consuming*. Infine, per altri le risposte sono già disponibili. Di conseguenza, codesta Commissione dovrà valutare fattibilità e costi dei compiti della Commissione d'inchiesta, al fine di definirne le priorità. Infine, vi è un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato;

non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta;

valutato infine che:

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione « mite » dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini – quelle materie di « pubblico interesse » che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione – e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione,

per le ragioni esposte in premessa, si esprime

PARERE CONTRARIO.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * 1.1. Magi.
- * 1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
- * 1.3. Dori.
- * 1.4. Zan, Serracchiani, Gianassi, Laccarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione e per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 64, comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, »;

b) all'articolo 65, comma 1, premettere le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, »;

c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis.

(Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.

2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ».

2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita. ».

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8,

comma 1-*bis*, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.

1.5. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti. ».

1.6. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecon-

dazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero ».

2. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo ».

1.7. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

1.8. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei sog-

getti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle

modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla ».

Conseguentemente al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 4-bis.

1.9. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* le parole: « con la reclusione da tre mesi a due anni e » sono soppresse ed

1.10. Magi.

Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* le parole: « con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro » ed

1.11. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, i nati a seguito dell'applicazione di surrogazione di maternità o di altre tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate in violazione delle presente legge, ovvero in un Paese estero ai sensi della normativa ivi vigente, assumono, in ogni caso, lo stato di figli della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.

1.12. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano si applicano la pena

della reclusione da un anno a tre anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

1.13. Calderone, Pittalis, Patriarca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a eccezione dei casi in cui, per la donazione di gameti o embrioni, siano previste forme di ristoro e rimborso spese per i donatori o le donatrici.

1.14. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero ».

1-ter. All'articolo 6 legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« *8-bis* Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo ».

1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

1.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 5 » sono sostituite con le seguenti: « , 5 e 6 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti »

1.17. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Riconoscimento dello status giuridico del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata)

1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché quelli nati all'estero, attraverso il ricorso alla maternità surrogata, in violazione dei divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, secondo le modalità previste dal presente articolo. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere al Tribunale per le persone

per i minorenni e per le famiglie competente che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita, omessa ogni altra formalità procedurale, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.

4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

7. Il riconoscimento avvenuto in base a quanto previsto dal presente articolo, produce dal momento della definitività della

sentenza, gli stessi effetti derivanti dalla sentenza di adozione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983 ».

1.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti la tutela del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e di maternità surrogata)

1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate in violazione dei relativi divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. »

1.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre

trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 c.c. ».

1.03. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.